II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dalla « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) »

(Fascicoli FSE nn. 4027, 4074)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/63/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le domande del 10 giugno e del 10 dicembre 1964, presentate dalla Repubblica federale di Germania per ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale pari a un importo complessivo di 1.401.731,46 DM,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 29 aprile 1966,

considerando che le richieste summenzionate riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale che sono state effettuate sotto la responsabilità e a spese della « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) » organismo che figura nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento ;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che si riferiscono ad operazioni effettuate nel periodo dal 17 luglio 1962 al 30 settembre 1963 incluso, sono state debitamente presentate entro il termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9, ad eccezione del caso di un lavoratore che figura nelle richieste per un importo di DM 346,88 e che non può essere preso in considerazione ;

considerando che dall'esame della parte ricevibile di tali richieste e dalla verifica dei suoi elementi materiali e contabili risulta che tale parte soddisfa alle condizioni prescritte dalla regolamentazione vigente, con riserva però di quanto segue :

a) per i casi di 13 lavoratori che figurano nella parte delle richieste in oggetto per un importo di DM 1.181,48 la prova della situazione di di-

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

soccupazione a norma dell'articolo 2 non è stata fornita, sicché tali casi non possono essere presi in considerazione ;

b) le operazioni effettuate per alcuni lavoratori consistevano in esami attitudinali e non potevano quindi essere considerate come operazioni di rieducazione professionale a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 9 ; il numero di tali casi, la cui percentuale (1,42) è stata determinata in funzione dei risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nella parte ricevibile delle domande a un importo di DM 19.899,66, che non può quindi essere presa in considerazione ;

considerando conseguentemente che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dalla « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) », previa detrazione di un importo complessivo di DM 21.428,02 (DM 346,88 + DM 1.181,48 + DM 19.899,66) e che l'importo del contributo che il Fondo dovrà concedere è di DM 1.401.731,46 — DM 21.428,02 pari a DM 1.380.303,44,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica federale di Germania per spese sostenute dalla « Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV) », organismo che figura nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 17 luglio 1962 al 30 settembre 1963 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo fino a concorrenza di un importo ridotto a DM 1.380.303,44. L'eccedenza delle richieste non è conforme alle suddette disposizioni.

Articolo 2

Conseguentemente, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore dell'organismo summenzionato è fissato a DM 1.380.303,44 (pari a circa 345.076 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dalle « Landesversicherungsanstalten (LVA) »

(Fascicoli FSE nn. 3112 b, 4031 a, 4075, 6517, 6578, 6587, 6614)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/64/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste dell'11 dicembre 1963, del 16 giugno e del 10 dicembre 1964, del 15 giugno, del 14 e del 23 dicembre 1965, nonché dell'8 giugno 1966, presentate dalla Repubblica federale di Germania per ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.